

Milano, 31 ottobre 2019

Prot. n. 49/19

MFE/gc

Inviata tramite SIPE

Spett.le

CONSOB

Divisione Strategie Regolamentari

Via G.B. Martini, 3

00198 – ROMA

Oggetto: Risposta di Assosim al documento di consultazione “*Modifiche al Regolamento Intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)*”

Ringraziando per l’opportunità concessa di partecipare alla consultazione in oggetto, ASSOSIM, previo confronto con le proprie associate, formula le seguenti considerazioni.

In primo luogo, in relazione all’art. 134, comma 6, lett. b), del Regolamento Intermediari in consultazione (RI) si suggerisce che la **valutazione di equivalenza** faccia riferimento ai soli IBIPs (così come previsto dalla corrispondente disciplina IVASS in consultazione) così da permettere una comparazione tra prodotti omogenei/con finalità analoghe giacché tutti incorporanti una componente assicurativa. Qualora, invece, fosse mantenuta la formulazione attuale, ciò potrebbe disincentivare gli intermediari dal raccomandare i prodotti di investimento assicurativi, che risultano, considerata l’insita copertura da un rischio, generalmente più costosi di altri prodotti finanziari.

Si coglie l’occasione del commento sopra riportato relativo alla disposizione in materia di adeguatezza *ex art.* 134 del RI per chiedere conferma del fatto che, per l’ipotesi di consulenza di portafoglio, il test di adeguatezza ivi previsto possa considerarsi assorbito da quello più generale condotto sull’intero portafoglio.

In secondo luogo, si osserva che le previsioni di cui agli artt. 135, comma 1, e 135-bis, commi 3 e 4, del RI -che obbligano il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa a fornire al cliente apposta **dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo e dallo stesso distributore-** prevedono un onere non giustificato vista la natura -si presume- di mera

presa d'atto/ricevuta che avrebbe la firma del cliente. Peraltro, il rispetto di tale requisito, che appare avere natura meramente formale, comporterebbe notevoli problemi pratici di implementazione nell'ambito della distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche a non voler considerare le osservazioni che precedono, l'acquisizione della firma del cliente nel caso di specie sarebbe un *unicum*, poiché non richiesta per altre forme di informativa/rendicontazione disciplinate dal Regolamento Intermediari Consob e dalla disciplina UE di diretta applicazione.

In terzo luogo, con riferimento alla **consulenza obbligatoria** di cui all'art. 135-ter RI, si evidenzia che la norma primaria di riferimento, vale a dire l'art. 121-septies, comma 2, del CAP, prevede il divieto di "*gravare economicamente sui clienti*". Pur nella consapevolezza che non è questa la sede più opportuna per muovere delle critiche alla predetta formulazione, si coglie tuttavia l'occasione della sua implementazione a livello regolamentare per sottolineare, per quanto occorrer possa, il suo impatto pregiudizievole. Infatti, è ragionevole attendersi che il divieto in esame (applicabile, oltre che per il caso di consulenza obbligatoria, anche nell'ipotesi di consulenza "*svolta su iniziativa del distributore*") comporterà una forte limitazione alla distribuzione degli IBIPs, giacché gli intermediari –la cui redditività è già negativamente condizionata da costi operativi, di *compliance* e IT necessari per l'adeguamento a discipline di settore sempre più complesse e onerose– potrebbero non avere un (legittimo) interesse economico a impiegare risorse, procedure e sistemi per un'attività (i.e. consulenza sui prodotti di investimento assicurativi) non remunerata.

Alla considerazione "di sistema" sopra riportata se ne aggiunge un'altra di carattere pratico. Il predetto divieto di cui al CAP risulta di difficile applicazione alla consulenza di portafoglio ex MIFID 2, generalmente prestata a fronte della corresponsione di una commissione a valere, per l'appunto, sull'intero portafoglio. La previsione del RI in consultazione -se applicata, unitamente alla relativa norma del CAP, anche al caso di specie- indurrebbe ancora una volta gli intermediari a discriminare gli IBIPs a vantaggio di altri prodotti finanziari che non comportano siffatte complessità organizzative e consentono altresì di percepire una remunerazione.

Alla luce di quanto precede, si chiede pertanto a codesta spettabile Autorità di voler rappresentare le criticità per l'industria (e il conseguente pregiudizio della clientela che avrebbe scarso accesso agli IBIPs) che la previsione del CAP in commento implica, promuovendo presso le sedi più opportune un processo legislativo volto ad abrogare tale previsione.

In relazione al tema in argomento si chiede conferma, per quanto occorrer possa, del fatto che -poiché un *inducement* percepito con riferimento a consulenza resa nell'attività di distribuzione assicurativa non risulta gravare economicamente sui clienti e, pertanto, esula dal perimetro del divieto ex art. 121-septies, comma 2, CAP- nulla osti alla percezione di incentivi nell'ambito di tale attività purché, ovviamente, siano rispettate le condizioni ex MiFID II (così come recepite nel Regolamento Intermediari Consob).

Relativamente all'**informativa costi e oneri**, si rileva che gli intermediari risultano assoggettati sia al regime *ex art. 50* del Regolamento delegato (UE) 2017/565 (richiamato dal testo in consultazione e comunque, per sua natura, direttamente applicabile) con riferimento ad entrambe le fasi *ex-ante* ed *ex-post*¹, sia a quello di cui all'art. 121-*sexies* del CAP. Con riferimento all'obbligo di *disclosure* dei costi e degli oneri disposto da tale norma, il documento di consultazione IVASS n. 2/2019 prevede che il documento unico di rendicontazione annuale (il **Documento Unico**) possa sostituire l'informativa di cui alla previsione in esame del CAP "*nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive*". Pertanto, potrebbe verificarsi il caso in cui la medesima tipologia di informazioni (i.e. sui costi e sugli oneri) sia fornita ai clienti attraverso due diversi canali -vale a dire attraverso il Documento Unico e attraverso la *disclosure ex art. 50* del predetto Regolamento UE-, con conseguente rischio di disallineamento e, quindi, detrimento della chiarezza e comprensibilità dei contenuti comunicati. Al fine di evitare tale rischio, si propone quindi di prevedere nel RI che, qualora il Documento Unico presenti informazioni esaustive allo scopo, la consegna dello stesso possa sostituire la fornitura dell'*informativa costs&charges* di cui al suddetto articolo 50.

Con riferimento al regime degli **incentivi**, si chiede conferma circa il fatto che, in caso di **collaborazione orizzontale**, gli adempimenti previsti dall'art. 135-*quinquies*, comma 7, del RI debbano essere svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente limitatamente agli incentivi dallo stesso percepiti/ricevuti o pagati/forniti. *Mutatis mutandis*, tale schema risulta peraltro conforme a quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del Regolamento Intermediari per l'ipotesi delle catene di distribuzione.

Da ultimo, al fine di approntare le necessarie modifiche organizzative, procedurali e contrattuali, si chiede che per l'applicazione delle disposizioni regolamentari in consultazione sia accordato un congruo periodo di tempo di circa 6 mesi dall'adozione delle stesse.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta



¹ Di fatti, i commi 5 (*informativa ex ante*) e 9 (*informativa ex post*) dell'art. 50 del Reg. delegato (UE) 2017/565 fanno riferimento, *inter alia*, a imprese di investimento che forniscono un KID, e quindi anche agli IBIPs considerata la loro natura di prodotto preassemblato la cui distribuzione, come noto, prevede la messa a disposizione di un KID.